FISCAL FOCUS del 14.10.2026

Conti esteri, il CRS fa emergere quasi 1,9 miliardi fuori dal quadro RW

Il confronto tra informazioni estere e dichiarazione non può essere automatico: prima dell'integrativa occorre verificare titolarità, periodo di detenzione, criteri di valorizzazione e corretta applicazione della soglia dei 15.000 euro prevista per depositi e conti correnti

Autore: **Pierdante Colapietra**

Il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero non dipende più soltanto dalle informazioni dichiarate dal contribuente.

Attraverso il *Common Reporting Standard* (CRS), l'Agenzia delle Entrate riceve dalle amministrazioni fiscali estere dati relativi ai rapporti finanziari riconducibili ai residenti italiani e può confrontarli con quanto indicato nel quadro RW.

La portata dello strumento emerge dalla Relazione 2026 sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. Nella platea esaminata, riferita all'anno d'imposta 2018, risultano **1,899 miliardi di euro** di attività finanziarie estere associate a contribuenti che avevano completamente omesso il monitoraggio. Nei casi in cui il quadro RW era stato invece presentato, ma con valori inferiori rispetto alle informazioni disponibili attraverso lo scambio automatico, lo scostamento raggiunge ulteriori **179 milioni di euro**.

Il dato CRS costituisce però il punto di partenza della verifica e non coincide necessariamente con l'importo che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RW.

L'obbligo di monitoraggio resta ancorato all'art. 4 del D.L. n. 167/1990

La disciplina del quadro RW trova il proprio riferimento nell'art. 4 del D.L. n. 167/1990. L'obbligo riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Sono tenuti al monitoraggio anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle attività, ne risultino titolari effettivi secondo i criteri richiamati dalla normativa antiriciclaggio.

L'obbligo è autonomo rispetto all'effettiva produzione di redditi nel periodo. Il quadro serve infatti a rappresentare la detenzione dell'attività estera secondo i criteri previsti dalla disciplina, indipendentemente dalla successiva verifica degli eventuali proventi tassabili.

Il CRS fornisce una base informativa esterna alla dichiarazione

Lo scambio automatico sui conti finanziari è attuato in Italia sulla base della L. n. 95/2015 e del D.M. 28 dicembre 2015. Le informazioni trasmesse dalle giurisdizioni aderenti possono comprendere i dati identificativi del titolare, gli estremi del rapporto e dell'istituzione finanziaria, il saldo o valore del conto e, in relazione alla tipologia di attività, ulteriori informazioni sui proventi finanziari.

L'Agenzia può quindi confrontare una fonte informativa proveniente dall'estero con quanto esposto dal contribuente nel quadro RW. Il confronto non può però essere meramente aritmetico.

Titolarità del rapporto, eventuale cointestazione, quota di possesso, periodo di detenzione e criterio di valorizzazione dell'attività devono essere ricostruiti secondo le regole italiane prima di stabilire se vi sia stata un'effettiva omissione.

L'omissione integrale fa emergere 1,899 miliardi

La componente più rilevante dell'analisi MEF riguarda le posizioni nelle quali il quadro RW risultava completamente omesso. Le informazioni CRS evidenziano attività finanziarie per complessivi 1,899 miliardi di euro, di cui circa 381 milioni riferiti alle giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata nell'analisi e oltre 1,5 miliardi agli altri Paesi.

Il regime sanzionatorio è previsto dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990. L'omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere è punita con una sanzione dal **3% al 15%** dell'ammontare non dichiarato.

Per le attività detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato richiamati dalla disposizione, la sanzione è elevata dal **6% al 30%**.

Applicando i minimi edittali ai valori individuati, la Relazione quantifica un potenziale sanzionatorio di circa 68,4 milioni di euro.

Quando la dichiarazione relativa al monitoraggio viene presentata entro novanta giorni dal termine, l'art. 5 prevede invece la sanzione fissa di **258 euro**, ferma l'applicazione delle regole sul ravvedimento.

Anche il quadro presentato può risultare incompleto

Lo scambio automatico consente di intercettare anche le posizioni nelle quali il contribuente ha compilato l'RW, ma per valori inferiori rispetto a quelli risultanti dai dati esteri.

Per tale platea la Relazione individua attività comunicate tramite CRS per 454,1 milioni di euro, a fronte di 275,1 milioni riportati nelle dichiarazioni. La differenza è pari a 179 milioni di euro.

Di questi, 129,2 milioni riguardano attività riferite a Paesi non interessati dal regime sanzionatorio rafforzato e 49,8 milioni alle giurisdizioni considerate black list nell'analisi. Il potenziale sanzionatorio viene stimato in circa 6,86 milioni di euro e, nella simulazione della Relazione, scende a circa 1,14 milioni nell'ipotesi di ravvedimento.

Anche in questo caso, tuttavia, la differenza tra dato CRS e valore dichiarato non identifica automaticamente l'importo sul quale applicare la sanzione: occorre prima ricostruire ciò che avrebbe dovuto essere effettivamente indicato nel quadro.

I 15.000 euro del CRS non vanno confusi con la soglia dell'RW

Uno dei passaggi più delicati riguarda la soglia utilizzata nella selezione delle anomalie. La Relazione precisa che, per il criterio esaminato, sono stati considerati conti con un saldo CRS complessivo superiore a **15.000 euro**.

La medesima cifra compare anche nella disciplina del monitoraggio, ma con una funzione diversa. L'art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990 esclude infatti dall'obbligo di monitoraggio i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** quando il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non supera 15.000 euro.

La soglia riguarda quindi il **massimo valore complessivo raggiunto durante l'anno** e opera specificamente per depositi e conti correnti: non rappresenta una franchigia generale applicabile a tutte le attività finanziarie detenute all'estero.

Resta inoltre fermo l'obbligo di compilare il quadro quando necessario per liquidare l'IVAFE. Per i conti correnti, infatti, la verifica dell'imposta utilizza il diverso parametro della giacenza media annua di 5.000 euro.

Il limite utilizzato dal MEF per selezionare le anomalie CRS e la soglia prevista dalla legge per l'esonero dal monitoraggio devono quindi essere verificati separatamente.

Prima dell'integrativa occorre riconciliare il rapporto estero

Ricevuta una comunicazione basata sui dati CRS, il primo passaggio non dovrebbe essere la presentazione immediata di una dichiarazione integrativa.

Occorre acquisire la documentazione del rapporto e ricostruire il dato fiscalmente rilevante per l'annualità interessata.

Per un conto estero devono essere verificati almeno intestazione e cointestazioni, percentuale di possesso, data di apertura e chiusura, valori raggiunti durante l'anno e documentazione bancaria disponibile.

Per le altre attività finanziarie occorre individuare il criterio di valorizzazione previsto dalle istruzioni dichiarative e rapportarlo alla quota e al periodo di detenzione.

Solo dopo questa riconciliazione è possibile stabilire se l'importo comunicato attraverso il CRS corrisponda a un'omissione, a una dichiarazione incompleta oppure a una differenza soltanto apparente.

L'omissione del quadro può essere corretta con l'integrativa

Quando la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata ma il quadro RW è stato omesso o compilato in modo inesatto, la posizione può essere corretta mediante dichiarazione integrativa nei termini dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.

È importante distinguere questa fattispecie dall'**omessa presentazione della dichiarazione nel suo complesso**.

L'omissione del solo RW all'interno di una dichiarazione validamente presentata consente infatti di intervenire attraverso l'integrativa; l'omessa dichiarazione oltre il termine previsto per considerarla tardiva segue invece una disciplina diversa e non può essere trattata come una semplice integrazione del quadro.

La distinzione assume particolare importanza nelle posizioni più risalenti, nelle quali il primo controllo deve riguardare proprio l'esistenza e la validità della dichiarazione originaria.

La compliance lascia spazio al ravvedimento

Le informazioni CRS possono essere utilizzate per l'invio delle comunicazioni finalizzate all'adempimento spontaneo. La lettera di *compliance* non costituisce ancora un avviso di accertamento e la sua ricezione non preclude, di per sé, la possibilità di regolarizzare le violazioni attraverso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il contribuente può quindi fornire documentazione all'Agenzia quando ritenga che l'anomalia sia inesistente oppure, una volta verificata l'effettiva omissione, presentare la dichiarazione integrativa e versare la sanzione ridotta nella misura concretamente applicabile.

La regolarizzazione del monitoraggio deve essere effettuata sul **valore che avrebbe dovuto essere dichiarato in RW**, non mediante la semplice trascrizione del saldo comunicato attraverso il CRS.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata